

Comune di SESTOLA

Provincia di MODENA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

IN ATTUAZIONE DEL
D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285



CASA EDITRICE F. APOLLONIO & C.
BRESCIA 1991



CASA EDITRICE ICA
1991

Capo I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1.

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2.

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3.

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 4.

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

Art. 5.

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Art. 6.

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55.

3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 85 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni deve sempre assistere il custode del cimitero + _____

Art. 7.

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 8.

1. È proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9.

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziarica, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 10.

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 11

3. L'incaricato del trasporto, agente in qualità di incaricato di pubblico servizio, oltre al rispetto di quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del d.P.R. 285/90, è tenuto ad effettuare le seguenti operazioni:

- a) verifica dell'identità del cadavere mediante due testimoni;
- b) dichiarazione di conformità del feretro alle prescrizioni dell'art. 30 del d.P.R. 285/90;
- c) all'effettuazione di quanto previsto dagli artt. 18 e 25 del d.P.R. 285/90 in caso di decesso dovuto a malattie infettive e diffusive;
- d) all'effettuazione dell'iniezione conservativa fornita dall'AUSL, quando viene trasferito in altro Comune;
- e) all'apposizione del sigillo identificante il Comune di partenza.

Lo stesso è tenuto alla compilazione di un documento di aver eseguito le operazioni di cui sopra. Tale dichiarazione, allegata al permesso di seppellimento e di trasporto rilasciato dal Sindaco, accompagnerà il feretro fino al luogo di sepoltura e sarà conservato agli atti del servizio comunale competente.

Art. 12

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Art. 13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che se-

guono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 14

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 16

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 18

1. I cortei funebri non debbono far sosta lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 20

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo o necrofori, in quest'ultimo caso non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1957, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1957, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 25 aprile 1958 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1958, n. 1355.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 23

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 69 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinctorio, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L.

Art. 24

1. Tantò nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capo III

INUMAZIONI

CAPO III
INUMAZIONI

Art. 27

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 28

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 29

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 30

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 32

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 33

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.

2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

3. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 34

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1.10. Le

piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 35

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata Tabella A) previo pagamento della relativa tassa.

2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.

3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo.

4. Nel Capoluogo è permesso il collocamento di croci, monumentini o lapidi solamente in marmo boticino

Capo IV

TUMULAZIONI (Sepulture private)

Art. 36

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o forni o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

Art. 37

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 38

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 39

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 40

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

Art. 41

1) Nelle nicchie o loculi è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie oltre al feretro della persona per la quale venne fatta la concessione.

2) Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

3) Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.

4) I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

5) La concessione non può essere stipulata se non a decesso avvenuto".

6. In caso di decesso di un coniuge è data facoltà all'altro coniuge di acquistare un loculo

Art. 42

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 43

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.

2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

Art. 44

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art. 45

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 46

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99, salvo rinnovo.

2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perchè consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 47

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 48

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Capo V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 49

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziarla per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 50

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 51

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.
3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
5. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10.9.1982, N.915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 52

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi cau-

sa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 53

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

Art. 54

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e del custode del cimitero.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 55

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezio-

ne del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 56.

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

Capo VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 57

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile.

c) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 58.

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 59

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 60.

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 61

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 62

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 63

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione

al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Art. 64

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 65

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Capo VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 66

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura

Art.n.67

1- Il cimitero comprende :

- Un'area destinata ai campi di inumazione;
- Un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura),
- Una camera mortuaria;
- Una cappella;
- Un ossario;
- Dei colombari

Il deposito di osservazione si trova presso la Medicina Legale di Modena.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco o dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.

Gli oneri connessi al recupero e trasporto sono a carico dei congiunti ovvero del Comune di residenza dell'interessato qualora non vi siano familiari in grado di sostenere la spesa.

Art.n.72

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siano ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che è stata indicata nell'accennata autorizzazione.

e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

Art. 67.

1. Il cimitero comprende:
 - a) un'area destinata ai campi di inumazione;
 - b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura),
 - c) una camera mortuaria;
 - d) una cappella;
 - e) un ossario
 - f) colombari

Il deposito di osservazione si trova presso la Medicina Legale di Modena.

Art. 68

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:
 - a) un responsabile del servizio;

Art. 69

1. Il responsabile del servizio:
 - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 70

1. Il responsabile del servizio:
 - a) Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;

c) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata

d) vigila perchè non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perchè le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;

2) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti semprechè ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;

4) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;

Art.n.67

1- Il cimitero comprende :

- Un'area destinata ai campi di inumazione;
- Un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura),
- Una camera mortuaria;
- Una cappella;
- Un ossario;
- Dei colombari

Il deposito di osservazione si trova presso la Medicina Legale di Modena.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco o dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.

Gli oneri connessi al recupero e trasporto sono a carico dei congiunti ovvero del Comune di residenza dell'interessato qualora non vi siano familiari in grado di sostenere la spesa.

Art.n.72

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che è stata indicata nell'accennata autorizzazione.

4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorita' Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

5. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita la residenza;
- I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n.285;
- I resti mortali delle persone sopra elencate.
- I cadaveri delle persone nate da genitori, all'epoca della nascita, residenti nel Comune salvo la disponibilita' del cimitero;
- I cadaveri delle persone nate nel Comune di Sestola, salvo la disponibilita' del cimitero;
- I cadaveri delle persone delle quali un genitore e' nato nel Comune, salvo la disponibilita' del cimitero .

NORME DI SERVIZIO

Art. 71

- 1) Il responsabile del servizio di custodia cimiteriale dipenderà amministrativamente:
- a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.;
 - b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri.

Art. 72

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siano ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che è stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 73

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 74

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 75

1. È stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, sempreché queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 51.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami confluiranno nei rifiuti speciali.

Art. 76

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali ecc.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.
4. È permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.
5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art. 77

1. L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.

2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 70.

Capo IX

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 78

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 79

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata;

c) Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 80

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 81

1. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Art. 82

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 83

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 84

1. È assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 85

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 86

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capo X

CONTRAVVENZIONI

Art. 87

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capo XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 88

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 89

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.

Addì, _____

TABELLA DELLE TASSE DA CORRISPONDERSI

N.	Natura della concessione	Importo
1	- Per il collocamento dei cippi di altezza non superiore ai m. 1 e di croci semplici sia in ferro che in legno	L. _____
2	- Per il collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,20 e di lapidi senza sopracopertina e solo in marmo	L. _____
3	- Per il collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,50 e di lapidi con sopracopertina e circondate da colonnine	L. _____

TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI


N.	Indicazione dei servizi	Importo
1	- Esumazione straordinaria, traslazione, condizionamento di salma richiesta dai «privati»	L. _____
2	- Tumulazione di salma	L. _____
3	- Assistenza per autopsie a richiesta dell'Autorità Giudiziaria	L. _____
4	- Assistenza e chiusura di feretri a domicilio per trasporto fuori Comune	L. _____
5	- Estumulazione di salma	L. _____
6	- Iniezioni conservative	L. _____

Il presente Regolamento venne approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13.07.1995 N. 52

IL SINDACO




Il Segretario




Pubblicato all'Albo pretorio del Comune il 15.7.95
giornata festiva ~~con~~ ^{senza} opposizioni:

Il Segretario



La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva a sensi dell'art. 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il Segretario



Pubblicato per quindici giorni consecutivi dal 1.8.95 al 16.8.95
il 16-8-1995

Il Segretario



Omologato dal Ministero della Sanità - Direzione Generale Servizio Igiene Pubblica - a sensi dell'art. 345 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 come risulta dalla nota ministeriale in data _____ n. _____

Trasmessa all'Organo di controllo
Comunicata

Il _____ prot. n. 3028

COMUNE DI SESTOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza sua ordinaria di 10 convocazione. Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA E CIMITERIALE.

L'anno millenovecento novantacinque addì tredici
del mese di luglio alle ore 20 nella Sala delle adunanze consiliari.

Pravia l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1) - Cassinelli prof. Margherita	si	
2) - Fraulini dott. Ubaldo	si	
3) - Ferrari Franca	si	
4) - Bonicchi Marco	si	
5) - Querciagrossa Remo	si	
6) - Ferrari ing. Paolo		si
7) - Fantoni Luigia	si	
8) - Bartoli prof. Mario	si	
9) - Cerfogli Corrado	si	
10) - Carlini Renzo	si	
11) - Tintorri Simona	si	
12) - Pollacci dr. Mario	si	
13) - Pattarozzi Egidio		si

Assiste il Segretario comunale Sig. Busciglio dott. Gaetano

Il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cassinelli prof. Margherita

(1) SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per

la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto all'ordine del giorno

Nota scrutatori Ferrari Franca

Cerfogli Corrado

Carlini Renzo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'attuale regolamento di Polizia Mortuaria;

Considerato che dalla sua approvazione a tutt'oggi sono intervenute numerosi leggi che hanno modificato il contenuto obbligatorio del servizio;

Considerato quindi che si rende necessario procedere all'approvazione di un nuovo Regolamento alla luce di tutte le disposizioni intervenute, per ultimo il D.P.R. 10.9.90, n. 285;

Visto il Regolamento composto di n.89 articoli;

Preso atto che ai sensi dell'art. 55 dello Statuto del Comune il Regolamento è stato depositato presso l'Ufficio Segreteria dal 7.3.95 al 21.3.1995 e dal deposito ne è stato dato avviso al pubblico;

Visto il D.P.R. 10.9.1990, n. 285;

Visto il parere favorevole del Responsabile di servizio Sig.na Angela Fraulini;

Visto il parere favorevole del Segretario comunale;
all'unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) - di approvare il nuovo Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale, in attuazione del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 che, allegato al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE

f.to Cassinelli

IL SEGRETARIO COMUNALE

(1) - f.to Busciglio

a conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo (2)

Questa deliberazione

è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno _____, ^{festivo} _{di mercato} ^{con} _{senza} opposizioni;

è pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 15.7.1995

30.7.1995

a residenza comunale, addì 15.7.1995

IL SEGRETARIO COMUNALE

è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____

_____ a norma dell'art. 60, comma, della legge 10 febbraio 1953,

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMITATO DI CONTROLLO
SEZIONE AUTONOMA PROVINCIALE
DI MODENA

Prot. n. 27866

Controllata senza rilievi ai sensi della legge 8.6.1990, n. 142 art. 46 nella seduta del 31.7.1995

IL PRESIDENTE

f.to Busetto


p.o.c. IL SEGRETARIO

Bernini

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46 Legge 8.6.1990, n.142.

Addì 31.7.95

IL SEGRETARIO COMUNALE



Il presente documento è stato redatto e firmato dal segretario comunale in esecuzione dell'art. 46 della legge 8.6.1990, n. 142. Il presente documento è stato depositato in copia presso il Comune di Modena, presso il segretario comunale, e presso il giudice eventuale, ai sensi dell'art. 46 della legge 8.6.1990, n. 142.

DELIBERAZIONE N. 25

Trasmessa
~~Comunicata~~ all'Organo di controllo

Il 12.03.2001 prot. n. 1289

COMUNE DI SESTOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanzastra...ordinaria di1a..... convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA.

L'anno duemilauno acci nove

del mese di marzo

alle ore 20.30 nella Sala delle adunanze con

Pravia l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

1. Franco Cerfogli
2. Marco Bonucchi
3. Fabio Magnani
4. Luisa Ciocci
5. Mario Bartoli
6. Giuliano Giaccaterino
7. Luigia Fantoni
8. Remo Querciagrossa
9. Marco Magnani
10. Mario Pollacci
11. Simona Tintorri
12. Roberto Parrocchetti
13. Lorenzo Biolchini

Presenti	Assenti
si	
si	
si	
	si
si	
si	
si	
	si
si	
si	
	si
si	

Assiste il Segretario comunale Sig. Dr. Gaetano Busciglio

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Franco Cerfogli

(2) Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per

la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. dell'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i consiglieri

(1) Originale (oppure) Copia - l'originale e da scriverci a macchina in prima battuta
 (2) Sindaco, Consigliere anziano ecc.

Visto l'attuale Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del C.C. n. 52 del 13.07.1995, esecutiva;

Considerato che per una maggiore funzionalità ed efficienza della gestione cimiteriale sono necessarie alcune modifiche ed integrazioni;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Patrimonio geom. Edo Giacomelli;

All'unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

delibera

1) - di modificare gli artt. 41, 67 e 72 dell'attuale Regolamento di polizia mortuaria come segue, dandosi atto che le modifiche al presente Regolamento entreranno in vigore successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni dopo l'avvenuta esecutività del presente atto.

Art. n. 41

1. Nelle nicchie o loculi e' consentita la collocazione di piu' cassette di resti e di urne cinerarie oltre il feretro della persona per la quale venne fatta la concessione.
2. Non puo' percio' essere ceduto in alcun modo ne' per qualsiasi titolo.
3. Alla scadenza di tale termine il Comune rientra' in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; e' riservata pero' agli eredi la facolta' di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza per 10 anni.
4. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.
5. La concessione non puo' essere stipulata se non a decesso avvenuto.
6. In caso di decesso di un coniuge e' data facolta' all'altro di acquistare un loculo anche per se' con un unico contratto.

Visto per il
parere ex art.

53 l. 142/90

Tec. 

Rag. _____

Seg. _____

Art.n.67

1- Il cimitero comprende :

- Un'area destinata ai campi di inumazione;
- Un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura),
- Una camera mortuaria;
- Una cappella;
- Un ossario;
- Dei colombari

Il deposito di osservazione si trova presso la Medicina Legale di Modena.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori e' autorizzata dal Sindaco o dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.

Gli oneri connessi al recupero e trasporto sono a carico dei congiunti ovvero del Comune di residenza dell'interessato qualora non vi siano familiari in grado di sostenere la spesa.

Art.n.72

1. Nessun cadavere puo' essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sara' ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siasi ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito pero' non potra' in nessun caso oltrepassare la durata che e' stata indicata nell'accennata autorizzazione.

4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorita' Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

5. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita la residenza;
- I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n.285;
- I resti mortali delle persone sopra elencate.
- I cadaveri delle persone nate da genitori, all'epoca della nascita, residenti nel Comune salvo la disponibilita' del cimitero;
- I cadaveri delle persone nate nel Comune di Sestola, salvo la disponibilita' del cimitero;
- I cadaveri delle persone delle quali un genitore e' nato nel Comune, salvo la disponibilita' del cimitero.

IL PRESIDENTE

F.to. Cerfogli

IL SEGRETARIO COMUNALE

(1) F.to. Busciglio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo (2)

Questa deliberazione

(3) è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno festivo con opposizioni;
di mercato senza

(3) viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 13.03.2001
al 27.03.2001

Dalla residenza comunale, addì 13.03.2001



IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal

al

a norma dell'art. 60, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMITATO DI CONTROLLO
SEZIONE AUTONOMA PROVINCIALE
DI MODENA

Prot. n. 200/100/2345

Controllata senza rilievi ai sensi della legge 8.6.1990, n. 142 art. 46 nella seduta del

21.03.2001

IL PRESIDENTE

F.to. Alv. Della Giannicola

p.c.c. IL SEGRETARIO

F.to. Nantuo

Si attesta che l'impegno di spesa è garantito dalla copertura finanziaria di cui alla Legge n. 142/90, art. 55, ed è stato registrato l'impegno.

IL RAGIONIERE COMUNALE

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46 Legge 8.6.1990, n. 142.

Addì 21.03.2001

IL SEGRETARIO COMUNALE



(1) Per le copie scrivere firmato.

(2) Cancellare se traccia della deliberazione originale.

(3) Cancellare quello che non fa al caso.

(4) Esercizio ordinanza di sanzionamento per illegittimo esercizio di competenza o esercizio illegittimo di funzioni; eventuale ordinanza di revoca per vizio di merito (art. 55 e 60 legge 10.2.1990 n. 62).

Deliberazione n. 53

COMUNE DI SESTOLA (MO)

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale

Oggetto: Individuazione area destinata alla dispersione delle ceneri.

L'anno duemilacinque addì nove del mese di giugno
alle ore 18,00 presso la Casa comunale.

Convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. Franco Cerfogli	Si	
2. Marco Bonucchi	Si	
3. Fabio Magnani		Si
4. Ilario Cassai		Si
5. Mario Bartoli	Si	

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Gaetano Busciglio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Franco Cerfogli - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che la Legge 130/2001 ha consentito la dispersione delle ceneri dei defunti cremati;

Premesso altresì che la Legge Regionale n.19/2004 ha dettato una ulteriore disciplina in materia funeraria di Polizia Mortuaria normando la dispersione delle ceneri (art.11);

Che tale dispersione può essere fatta soltanto in aree appositamente individuate, oppure in aree private;

Che l'area che al momento è più opportuno individuare è un'area lontana dai centri abitati e sita alle pendici del Monte Cimone (tale località infatti è richiesta da diverse persone interessate alla dispersione delle ceneri);

Vista la planimetria allegata al presente atto;

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale,

All'unanimità

DELIBERA


- Di individuare, come risulta dall'allegata planimetria l'area destinata alla dispersione delle ceneri dopo la cremazione dei defunti.


**Visto per il
parere ex art.
53 l. 142/90**

Tec. _____

Rag. _____

Seg. _____





COMUNE DI RIOZUNATO

COMUNE DI MONTECRETO

COMUNE DI SESTO

Atto allegato alla delibera
n. 53 del 9/6/05

IL SEGRETARIO COMUNALE
2011.0



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente



Il Segretario Comunale

Attestato di pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Data 09-7-05



Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Data 18.07.2005



Il Segretario Comunale

Deliberazione n.48

Comune di Sestola (Mo)

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale

Oggetto:Rinnovo concessione trentennale loculi cimitero

L'anno duemiladodici addì diciannove del mese di maggio

alle ore 10.30 presso la Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

	Presenti
1. MARCO BONUCCHI	P
2. FABIO MAGNANI	P
3. MARISA BURCHI	A
4. ELENA LENZINI	P

Assiste il Segretario Comunale Sig. BUSCIGLIO GAETANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti MARCO BONUCCHI Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La Giunta Municipale

Richiamate le precedenti delibere n° 73 del 16.10.2003 e 27 del 12.05.2007 con le quali venivano fissate le tariffe dei canoni di concessione trentennale degli ossari e dei loculi cimiteriali,

Considerato che sono in scadenza diverse concessioni trentennali nel cimitero del capoluogo e delle frazioni;

Che in quasi tutti i casi le estumulazioni risultano difficoltose in quanto i resti mortali non risultano consumati e quindi non hanno completato il necessario processo di mineralizzazione;

Considerato che le tariffe di concessione sono invariate dal 2003;

Vista la relazione congiunta dell'ufficio tecnico e dell'ufficio anagrafe per l'aumento delle tariffe di concessione dei loculi ed ossari e per la variazione dei periodi di concessione per ovviare ai noti problemi di mineralizzazione dei resti mortali, infatti il periodo di 30 anni delle attuali concessioni risulta insufficiente, per cui la proposta è di concedere una proroga alle concessioni trentennali esistenti per ulteriori 15 anni per il completamento del processo di mineralizzazione, e di portare a 45 anni le concessioni trentennali, in modo da garantire fin da subito tale processo,

Visto il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria,

Viste le normative e le leggi statali vigenti in materia,

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio,

All'unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

- 1- Di approvare la variazione dei periodi di concessione così articolata:
Concessioni trentennali esistenti – proroga di 15 o di 30 anni a seconda della richiesta
Concessioni nuove – 45 anni obbligatori
- 2- di approvare la proposta di aumento delle tariffe di concessione dei loculi e degli ossari oltre alle tariffe di tumulazione e sepolture nei cimiteri comunali così definiti:

Cimitero del capoluogo 45 anni

partendo da terra:

1° fila Euro 1.800

2° fila Euro 2.250

3° fila Euro 2.250

4° fila Euro 1.800

5° fila Euro 1.500

6° fila Euro 1.350

Cimiteri frazionali

partendo da terra:

1° fila Euro 1.500

1° fila loculi doppi (Vesale) Euro 2.700

2° fila Euro 1.800

3° fila Euro 1.800

4° fila Euro 1.500

5° fila Euro 1.200

6° fila Euro 1.050

Proroga concessione loculi

Aumento in proporzione alla durata della proroga per 15 o 30 anni riferita alle tariffe in vigore (esempio per il cimitero di Sestola per un loculo posto nella 1° fila da terra il cui canone per 45 anni è di € 1.800 la proroga per 15 anni sarà di € 600 e per 30 anni sarà di € 1.200)

Ossari cimitero capoluogo e frazioni

-Colombari (solo cimitero di Sestola) Euro 150 concessione trentennale

-Ossari cimiteri di Roncoscaglia e Vesale (senza lastra di chiusura) Euro 250 concessione trentennale

-Ossari cimiteri di Sestola, Rocchetta, Casine, Castellano (con lastra di chiusura)
Euro 350 concessione trentennale.

3- di stabilire i contributi spese per chiusura loculi e sepolture con le seguenti tariffe:

-chiusura loculo Euro 100

-apertura e richiusura loculo esistente Euro 150

-sepoltura in terra Euro 150

-esumazioni o estumulazioni straordinarie (se preventivamente autorizzate dagli organi competenti) a seconda delle spese vive sostenute e dal tempo impiegato dal personale addetto ad una tariffa oraria di Euro 25

4- di incaricare l'ufficio anagrafe stato civile a stipulare i contratti di concessione a partire dal 01.06.2012

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to MARCO BONUCCHI

Il Segretario Comunale
F.to BUSCIGLIO GAETANO

Attestato di pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per dieci giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Data 24.05.2012

Il Segretario Comunale
BUSCIGLIO GAETANO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
F.to BUSCIGLIO GAETANO

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Data . . .

Il Segretario Comunale
F.to BUSCIGLIO GAETANO

Deliberazione n.122

Comune di Sestola (Mo)

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale

Oggetto: Indennità di restituzione loculi e ossari nei cimiteri comunali

L'anno duemiladodici addì venti del mese di dicembre

alle ore 10.00 presso la Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

	Presenti
1. MARCO BONUCCHI	P
2. FABIO MAGNANI	P
3. MARISA BURCHI	P
4. ELENA LENZINI	P

Assiste il Segretario Comunale Sig. BUSCIGLIO GAETANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti MARCO BONUCCHI Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La Giunta Municipale

Richiamate le precedenti delibere n° 73 del 16.10.2003 , 27 del 12.05.2007 e 48 del 19.5.2012 con le quali venivano fissate le tariffe dei canoni di concessione trentennale degli ossari e dei loculi cimiteriali,

Considerato che sono in scadenza diverse concessioni trentennali nel cimitero del capoluogo e delle frazioni;

Che vi sono casi in cui vengono richiesti rimborsi per la restituzione di loculi od ossari sia in concessione trentennale e quarantacinquennale, sia per concessioni cosiddette perpetue (99 anni);

Considerato che a volte vengono restituiti loculi in cimiteri dove vi è scarsità, per cui si ritiene utile accordare la restituzione dei loculi od ossari calcolando un rimborso economico in base alla concessione residua del manufatto;

Vista la proposta dell'Ufficio tecnico Comunale il quale ha visionati regolamenti di comuni limitrofi ed in particolare quello del Comune di Pavullo nel Frignano, formulando la seguente ipotesi:

Rimborso per rinuncia a concessioni di manufatti e tempo determinato

Entro i primi cinque anni decorrenti dalla concessione del loculo quest'ultimo potrà essere restituito al comune con rimborso:

- entro il secondo anno con l'80% della somma pagata al momento della concessione del loculo
- dopo il secondo anno entro il termine del quarto con il 65% della somma pagata al momento della concessione del loculo.
- dopo il quarto anno entro il quinto con il 50% della somma pagata al momento della concessione del loculo.
- dopo il quinto anno non sarà previsto alcun rimborso.

Rimborsi per rinuncia a concessioni di manufatti perpetui (99 anni)

-verrà rimborsato il 50% della tariffa in vigore, senza manutenzione, in base alla fila del manufatto.

Visto il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria,
Viste le normative e le leggi statali vigenti in materia,
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio,
All'unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

- 1- di approvare la proposta di regolamentazione di restituzione di loculi od ossari nei cimiteri comunali sia con concessioni trentennali o quarantacinquennali, sia per le concessioni cosiddette perpetue di 99 anni, nel seguente modo:

Rimborso per rinuncia a concessioni di manufatti e tempo determinato

Entro i primi cinque anni decorrenti dalla concessione del loculo quest'ultimo potrà essere restituito al comune con rimborso:

- entro il secondo anno con l'80% della somma pagata al momento della concessione del loculo
- dopo il secondo anno entro il termine del quarto con il 65% della somma pagata al momento della concessione del loculo.
- dopo il quarto anno entro il quinto con il 50% della somma pagata al momento della concessione del loculo.
- dopo il quinto anno non sarà previsto alcun rimborso.

Rimborsi per rinuncia a concessioni di manufatti perpetui (99 anni)

- verrà rimborsato il 50% della tariffa in vigore, senza manutenzione, in base alla fila del manufatto.

- 2- di autorizzare l'ufficio anagrafe alla applicazione della regolamentazione approvata con il presente atto

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to MARCO BONUCCHI

Il Segretario Comunale
F.to BUSCIGLIO GAETANO

Attestato di pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per dieci giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Data 28.01.2013

Il Segretario Comunale
BUSCIGLIO GAETANO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
F.to BUSCIGLIO GAETANO

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
Data . . .

Il Segretario Comunale
F.to BUSCIGLIO GAETANO
